


# ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



## *I DEPUTATI QUESTORI DEL PARLAMENTO SICILIANO: POTERI E COMPITI*

*di*

*Ignazio La Lumia*

*Palermo  
16 marzo 2005*

# I Deputati Questori del Parlamento siciliano: poteri e compiti

*di Ignazio La Lumia\**

## 1. Cenni introduttivi

Il termine “Questori” è chiaramente di origine latina (da questor-oris, der. di quaerere “cercare, investigare, inquisire”); con tale titolo, nell’antica Roma, si indicavano gli appartenenti ad una magistratura minore (la questura era la prima tappa del  cursus honorum) avente compiti prevalentemente giudiziari ed amministrativi.

In particolare i quaestores urbani si occupavano della gestione del tesoro pubblico (aerarium populi romani) sotto il controllo dei consoli, attendendo alla registrazione delle entrate, all’erogazione delle spese disposte dal Senato, alla persecuzione dei debitori statali, all’esazione delle ammende, alla vendita dei beni dello Stato.

Con evidente riferimento a tale attività gestionale, il termine è stato poi mutuato nella Francia repubblicana nata dalla rivoluzione francese, giacché esso, come riferisce il Mancini-Galeotti, fu applicato agli amministratori francesi da un Senato consulto del 28 frimaio anno XII (20 dicembre 1803), amministratori ai quali vennero attribuite, specificatamente, “le funzioni relative all’amministrazione ed alla polizia del palazzo”.

All’esperienza francese (e belga) attinse il Parlamento subalpino (Camera e Senato) i cui regolamenti provvisori, adottati su iniziativa del Governo piemontese nella prima seduta dell’8 maggio 1848, furono modellati su quelli delle Assemblee legislative d’oltralpe. Due erano i questori ivi previsti con competenza in materia di cerimoniale e di spese interne. E tale figura venne sempre confermata nei successivi regolamenti approvati dalle Camere sia dopo l’Unità d’Italia (1861-1943) che in epoca repubblicana (dal 1948 ad oggi).

L’Assemblea costituente (1946-1948) ne ebbe tre nelle persone degli on.li Priolo, Bibolotti e Mattarella.

Il primo, appositamente interpellato sulle funzioni del Questore, ebbe a dichiarare: “La funzione del Questore non si limita alla pura e stretta amministrazione e all’assolvimento dei compiti regolamentari, ma dev’essere interpretata in senso più lato: il Questore è amico di tutti i deputati, ne asseconda l’opera, ne previene talvolta i desideri. La sua

amministrazione è quella del “bonus pater familias”, poiché, pur essendo ispirata a criteri di signorilità, qualsiasi sperpero viene scrupolosamente evitato”.

Lo Statuto siciliano, nel delineare, all’art. 4, la struttura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana (Presidente, due Vice-presidenti e i Segretari), omette i questori; tale lacuna fu colmata dall’art. 3 del decreto legislativo n. 204/47 (Norme per l’attuazione dello Statuto) il quale stabiliva che dell’Ufficio definitivo di Presidenza facessero parte, oltre al Presidente, due vice-presidenti, tre segretari e tre questori.

Questa disposizione è stata poi confermata nel Regolamento interno dell’Assemblea (art. 4 c. 1) con una sola differenza: quella di anteporre, in un’ideale scala gerarchica, la carica di questore a quella di segretario, con ciò volendosi, probabilmente, sottolineare la maggiore incidenza delle funzioni esercitate dai questori nella vita istituzionale dell’ARS.

Ricordiamo, infine, che essi sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato, cioè ciascun deputato non può indicare più di due nomi nella propria scheda di voto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Chi riporta più voti assume la qualità di deputato questore più anziano ed, in tale veste, è chiamato a presiedere il Collegio dei questori.

La regola dell’anzianità non si applica nel caso di elezioni suppletive.

## 2. Poteri e compiti

I Questori agiscono singolarmente o in forma associata (Collegio dei Questori). Inoltre, come detto in precedenza, essi fanno parte (insieme ai Vice Presidenti ed ai Segretari) del massimo organo di autogoverno dell’Assemblea, cioè del Consiglio di Presidenza presieduto dal Presidente dell’A.R.S.; ma di questo ci occuperemo in altro momento.

Le loro attribuzioni, che sono molteplici e che vengono per lo più esercitate collegialmente, risultano disciplinate dalle norme (scritte e non) che compongono l’ordinamento assembleare caratterizzato da una pluralità di fonti al cui vertice si pone il Regolamento interno dell’A.R.S. (entrato in vigore l’1 luglio 1949, e, da allora, periodicamente “multinovellato” per garantirne la modernità).

Tale regolamento, che si fonda sull’art. 4 dello Statuto e che viene approvato in Aula a maggioranza assoluta, detta le regole generali sull’organizzazione e sul funzionamento del Parlamento siciliano.

Esso, dunque, può definirsi come il Regolamento “generale” o “maggiore”, ed, in quanto tale, si distingue dai regolamenti “speciali” o “minori”, che vengono così chiamati sia perché la loro approvazione, di regola, è devoluta al Consiglio di Presidenza (art. 166 del Reg. int. ARS), sia perché sono destinati a disciplinare specifici settori amministrativi (personale ed uffici, amministrazione e contabilità, biblioteca, ecc.).

Orbene, le principali funzioni dei Questori sono indicate nel Regolamento generale e si possono così, grosso modo, classificare:

- 1) di istruttoria e di indirizzo. Questa funzione si estrinseca, essenzialmente, nella predisposizione del progetto di bilancio interno e del conto consuntivo delle entrate e delle spese (approvati successivamente dal Consiglio di Presidenza ed, infine, votati in Aula), che costituisce espressione tipica del potere di autorganizzazione proprio di ogni assemblea parlamentare.

Tali documenti sono accompagnati da una relazione illustrativa dei Questori che sostengono, altresì, la discussione in Aula.

Ora, poiché l'Assemblea suole approvare i bilanci senza modifiche, ratificando in pratica l'operato dei Questori, risulta evidente come essi, in definitiva, vengano ad esercitare l'importante potere di indirizzo politico-amministrativo sul funzionamento complessivo delle strutture parlamentari;

- 2) di controllo. Ai questori spetta di vigilare (<<sovrintendono>> dice l'art. 9 del Reg. int.) sul cerimoniale, sulla sicurezza del Palazzo ed, in generale, sul buon andamento dei servizi amministrativi.

In particolare, essi vigilano sulla corretta gestione dei fondi da parte degli agenti contabili, ossia di coloro che, a qualunque titolo, abbiano maneggio di denaro o custodia di beni mobili (art. 14 Reg. int.) . Inoltre, accertano eventuali casi di responsabilità patrimoniale a carico dei dipendenti dell'A.R.S., procedendo, ove venga riscontrato danno erariale, ad irrogare le relative sanzioni (artt. 19 e 20 Reg. int.).

Da segnalare, infine, che i Questori assistono il Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri di polizia (la cui titolarità spetta all'Assemblea), impartendo gli ordini necessari al personale di servizio (assistenti parlamentari) e concertando le opportune disposizioni (art. 95 Reg. int.);

- 3) di amministrazione attiva. Nella gestione ordinaria dei fondi a disposizione (a quella straordinaria o che incide su più esercizi finanziari provvede il Presidente

dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza) i Questori adottano una serie di provvedimenti che è troppo lungo stare qui ad elencare (mandati di pagamento, storno dei fondi, approvazione di contratti, ecc.).

Inoltre, essi, direttamente o indirettamente (ossia attraverso i competenti Uffici) pongono in essere una molteplicità di atti, inerenti alla quotidianità della vita parlamentare, che, esemplificando, vanno dal controllo dei servizi interni (presidio sanitario, bar- ristorante, ecc.) alla tutela degli arredamenti e del patrimonio artistico.

Va, comunque, ricordato che sulle funzioni attribuite ai Questori (ed ai Segretari) sovrintende il Presidente dell'Assemblea (art. 7, comma 3, Reg. int.), il quale dispone di un potere generale di supremazia su tutti gli organi operanti all'interno della sede parlamentare.

Concludendo, possiamo dire che i Questori, uti singuli o riuniti in Collegio, esplicano un ruolo fondamentale nella conduzione dell'Istituto parlamentare.

Notiamo, però, che essi sono oberati da troppe minute incombenze, ossia da una concreta ed assorbente attività amministrativa, che finisce con il far passare in secondo piano l'esercizio di quelle funzioni primarie (sopra descritte) che rappresenta la ragion d'essere del loro ufficio.

Sarebbe, allora, auspicabile che, almeno per quanto riguarda le spese in economia (ossia quelle spese di modesta entità dirette all'acquisizione di beni e servizi di uso corrente, come ad esempio, materiale di cancelleria, piccole riparazioni, ecc.) la relativa gestione procedimentale venisse demandata ad uno o più funzionari responsabili (in tal senso si potrebbe recepire, con gli opportuni adattamenti, il DPR 20/08/2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia") di modo che i Questori, affrancati dal peso della quotidianità, possano dedicarsi, serenamente, ai compiti di primaria importanza.

*\*Direttore dell'A.R.S.  
per i Rapporti Istituzionali*

### **Bibliografia essenziale**

- 1) Mancini-Galeotti, *Norme ed Usi del Parlamento siciliano*, Roma, 1887;
- 2) Mohroff, *Trattato di diritto e procedura parlamentare*, Roma, 1948;
- 3) Pietro Di Muccio, *I Questori del Parlamento italiano in Parlamento*, n. 1/1980;
- 4) AA.VV., *Il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana commentato ed illustrato con i lavori preparatori*, vol. 1°, Palermo, 1990;
- 5) Di Ciolo-Ciaurro, *il Diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, 2003.